



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo consiliare
Lega Nord



Al Presidente del Consiglio regionale



Oggetto: Proposta di Legge "Norme per la razionalizzazione dei costi della politica – Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3".

Di iniziativa dei Consiglieri:

Claudio Borghi

Manuel Vescovi

Jacopo Alberti

Marco Casucci

Elisa Montemagni

Roberto Salvini

Proposta di Legge Regionale:

“Norme per la razionalizzazione dei costi della politica – Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3”

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 121 della Costituzione;

Visti gli articoli 9 comma 7 e 30 dello Statuto;

Visto l'articolo 2 del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174

Considerato che:

In questa fase politica ed economica è necessario intervenire per razionalizzare i costi della politica legati alle funzioni svolte da Giunta e Consiglio regionale, correlando indissolubilmente le indennità degli amministratori e dei rappresentanti politici al reale stato di benessere della comunità su cui la Giunta e il Consiglio regionale esercitano la propria giurisdizione.

Approva la presente legge:

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge persegue la finalità di razionalizzare i costi della politica legati al funzionamento dell'assemblea legislativa regionale. A tal fine le indennità corrisposte ai consiglieri, al presidente della Giunta ed ai componenti della Giunta per l'esercizio del proprio mandato vengono indissolubilmente legate al reale stato di benessere della comunità su cui il Consiglio regionale esercita la propria giurisdizione.

Art. 2

Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3

1. L'articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 è sostituito dal seguente:

“Art. 1

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano il trattamento indennitario anche differito, i rimborsi spese, l'assegno vitalizio, applicabile fino al termine della nona legislatura l'assicurazione sugli infortuni e l'invalidità permanente, anche derivante da malattia, e le altre competenze funzionali all'esercizio del mandato spettanti ai consiglieri, al presidente della Giunta ed ai componenti della Giunta.

2. Ai sensi della presente legge, le seguenti parole sono da intendersi come segue:

- Reddito complessivo medio (da qui in avanti "reddito medio"): rapporto fra reddito complessivo e frequenze, ossia numero di contribuenti con reddito diverso da 0.
- NEET: giovani tra i 15 e i 29 anni che non sono iscritti a scuola né all'università, che non lavorano e che nemmeno seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale.
- Regione benchmark: Regione italiana a statuto ordinario che, secondo le elaborazioni di IRPET svolte sui dati di ISTAT evidenzia i migliori dati rispetto all'area di interesse"

Art. 3

Modifiche alla rubrica del capo II e all'articolo 3 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3

1. La rubrica del capo II della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 è sostituita dalla seguente: "*Indennità di base, indennità maggiorate e rimborso spese per l'esercizio del mandato*"

2. Il comma 1 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

"1. L'indennità mensile di base è stabilita dall'Ufficio di Presidenza del consiglio regionale, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dal ricevimento del rapporto ai fini del calcolo delle indennità elaborato da IRPET, utilizzando la seguente formula: **Reddito medio x 4 : 12**. All'indennità di base si applicano le decurtazioni di cui all'articolo 5 bis. L'IRPET entro il 1° novembre di ogni anno trasmette al Consiglio regionale e alla Giunta regionale un rapporto contenente gli ultimi dati disponibili, utili ad applicare la suddetta formula.

Art. 4

Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3

1. L'articolo 5 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

Indennità maggiorate

1. Ai soggetti di cui all'articolo 1 che svolgono particolari funzioni spettano indennità mensili maggiorate, stabilite dalle seguenti formule:

- a) Presidente del Consiglio e Presidente della Giunta regionale: **indennità di base x 1,35**
- b) Vicepresidente del Consiglio e componente della Giunta regionale: **indennità di base x 1,2**
- c) Consigliere segretario del Consiglio, presidente di commissione, portavoce dell'opposizione e presidente di gruppo consiliare: **indennità di base x 1,12**
- d) Vicepresidente e consigliere segretario di commissione, vicepresidente di gruppo consiliare composto da almeno tredici consiglieri: **indennità di base x 1,05**

2. Al soggetto che svolga più di una delle funzioni indicate è corrisposta esclusivamente l'indennità maggiorata più favorevole. Al titolare dell'indennità è concessa la facoltà di optare per un'indennità meno favorevole.

3. L'Ufficio di Presidenza stabilisce le indennità maggiorate contestualmente alla definizione dell'indennità di base di cui all'articolo 3."

Art. 5

Decurtazioni alle indennità

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 9 gennaio 2009 è inserito il seguente:

"Art. 5 bis

Decurtazioni alle indennità

1. Sulla base del rapporto per il calcolo delle indennità fornito da IRPET l'Ufficio di Presidenza determina le indennità di cui agli articoli 3 e 5 applicando le seguenti decurtazioni su base annuale:

- a) *1 punto percentuale* per ogni punto percentuale di disoccupazione in Toscana oltre il dato della Regione benchmark;
- b) *1 punto percentuale* per ogni punto percentuale di famiglie assolutamente povere in Toscana oltre il

- dato percentuale della Regione benchmark;
- c) *2 punti percentuali* per ogni punto percentuale di NEET in Toscana oltre il dato della Regione benchmark;
- d) *1 punto percentuale* per ogni punto percentuale di natalità in Toscana in meno rispetto al dato della Regione benchmark;
2. Nel calcolo di cui al comma 1 la differenza tra la regione benchmark e Regione Toscana o viceversa è arrotondata all'unità quando il primo decimale è uguale o superiore a 5.
3. L'IRPET nel rapporto di cui al comma 1, con riferimento ai parametri richiamati, evidenzia le Regioni benchmark e i dati utili ad effettuare le decurtazioni di cui al presente articolo.

Art. 6

Modifiche all'articolo 6 ter della legge regionale 9 gennaio 2009

1. L'articolo 6 ter della legge regionale 9 gennaio 2009 è sostituito dal seguente:

Art. 6 ter

Limiti di spesa (47)

1. *In nessun caso la somma fra le indennità di cui agli articoli 3 e 5 e il rimborso spese di cui all'articolo 6 bis può determinare una spesa mensile lorda complessiva superiore ai seguenti limiti:*
- a) per il Presidente del Consiglio ed il Presidente della Giunta: euro 13.000,00;*
- b) per i consiglieri con indennità di funzione ed i componenti della Giunta: euro 12.800,00;*
- c) per i consiglieri senza indennità di funzione: euro 11.100,00.*
2. *Nel caso in cui l'entità del rimborso spese, calcolata ai sensi dell'articolo 6 bis, sommata all'indennità di base o maggiorata, determini il superamento dei limiti di cui al comma 1, è operata d'ufficio una riduzione dell'indennità.*

Art. 7

Disposizioni attuative e transitorie

1. IRPET, entro il 1° novembre di ciascun anno, sottopone alla Giunta e al Consiglio regionale un rapporto con i dati utili ad attuare la presente legge. L'ufficio di presidenza con propria deliberazione stabilisce, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dal ricevimento di tale rapporto, le nuove indennità.
2. Nel primo anno di ogni legislatura le indennità di base e maggiorate sono equivalenti all'ammontare medio delle stesse nei cinque anni precedenti.

Art. 8

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta maggiori costi o minori entrate per il bilancio regionale.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge persegue la finalità di razionalizzare i costi della politica legati al funzionamento dell'assemblea legislativa regionale. Fermi restando i limiti imposti con legge dello stato (D.L. 174/2012) ai costi della politica nelle regioni, il principio ispiratore di questa proposta di legge è quello di premiare i buoni amministratori e la buona politica. Se la condizione di vita dei cittadini migliorerà, allo stesso modo miglioreranno le indennità dei politici, se la condizione di vita dei cittadini peggiorerà, allo stesso modo peggioreranno le indennità dei politici.

A tal fine le indennità corrisposte ai consiglieri, al presidente della Giunta ed ai componenti della Giunta per l'esercizio del proprio mandato vengono indissolubilmente legate allo stato di benessere della comunità su cui la Giunta e il Consiglio regionale esercitano la propria giurisdizione. Per effettuare i calcoli si prende come riferimento il reddito complessivo medio regionale e a questo dato si associano una serie di altri parametri quali: tasso disoccupazione, presenza di NEET, tasso di natalità e tasso di povertà assoluta. Un dato negativo riscontrato in Regione Toscana, rispetto ai cosiddetti parametri associati, comporterà una serie di decurtazioni alle indennità. Le decurtazioni non avranno luogo solo nel caso in cui, con riferimento a tutti i parametri sopracitati, la Toscana sarà la migliore fra le Regioni italiane a statuto ordinario.

Il calcolo - e quindi la determinazione - delle indennità spettanti a consiglieri, presidente della Giunta e componenti della giunta sarà effettuato di anno in anno dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, moltiplicando il reddito complessivo medio regionale per una serie di coefficienti fissati in legge e applicando al risultato così ottenuto una serie di decurtazioni sulla base dell'efficacia delle politiche messe in campo dalla Regione.

Con l'articolo 1 si individua l'oggetto e si chiariscono le finalità della proposta di legge.

Con l'articolo 2 si modifica l'articolo 1 della LR 3/2009 inserendo alcune definizioni necessarie per l'attuazione, in particolare si chiarisce cosa si intenda per reddito complessivo medio, NEET e regione benchmark che diventa, ai fini della presente legge, la regione italiana a statuto ordinario che, secondo le elaborazioni di IRPET svolte sui dati di ISTAT evidenzia i migliori dati rispetto all'area di interesse.

Con l'articolo 3 si modifica l'articolo 3 della LR 3/2009 andando ad esplicitare la formula per il calcolo dell'indennità di base su cui vengono calcolate anche le indennità maggiorate legate allo svolgimento di particolari funzioni e su cui vengono effettuate le decurtazioni di cui all'articolo 5 bis.

Con l'articolo 4 si stabiliscono le modalità con cui vengono determinate le indennità maggiorate, si esclude la possibilità di cumulare più indennità e si lascia la facoltà ai soggetti che ne hanno diritto di optare per l'indennità meno favorevole.

Con l'articolo 5 si inserisce nella LR 3/2009 l'articolo 5 bis che definisce quali sono le decurtazioni che si applicano e su quali dati statistici vengono calcolate:

- a) *1 punto percentuale* per ogni punto percentuale di disoccupazione in Toscana oltre il dato della Regione benchmark;
- b) *1 punto percentuale* per ogni punto percentuale di famiglie assolutamente povere in Toscana oltre il dato percentuale della Regione benchmark;
- c) *2 punti percentuali* per ogni punto percentuale di NEET in Toscana oltre il dato della Regione benchmark;
- d) *1 punto percentuale* per ogni punto percentuale di natalità in Toscana in meno rispetto al dato della Regione benchmark;

Con l'articolo 6 si coordina l'articolo 6 ter della LR 3/2009 con le disposizioni introdotte con la presente proposta di legge.

Con l'articolo 7 si dettano misure attuative e transitorie. In particolare si stabiliscono le tempistiche con cui IRPET trasmette il rapporto per la determinazione delle indennità e con cui l'Ufficio di Presidenza di anno in anno le adegua. Con l'articolo 7 si stabilisce infine che al primo anno di ciascuna legislatura l'indennità è data dalla media delle indennità dei 5 anni precedenti.

L'articolo 8 è la norma finanziaria e stabilisce che la presente proposta non comporta maggiori oneri o minori entrate per il bilancio regionale.